

REVOCA DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA NEL
PROCEDIMENTO PENALE MINORILE ED INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA
DI RIAMMISSIONE AL BENEFICIO
CORTE DI CASSAZIONE SEZ. III 7.4.2015 N. 33004

di Lavinia Guardo

(Cultore di diritto processuale penale presso l'Università di Messina)

SOMMARIO: 1. La sospensione del processo e messa alla prova nel procedimento penale minorile: spunti introduttivi. – 2. La revoca dell'ordinanza di ammissione della messa alla prova. – 3. L'esito negativo previsto dall' art. 29 Dppm. – 4. Il recente intervento della giurisprudenza di legittimità. – 5. Cenni conclusivi e *de iure condendo*.

1. La presente riflessione sulle questioni interpretative più dibattute ed attuali riguardanti gli esiti negativi della messa alla prova nel processo penale a carico di imputati minorenni, impone alcune considerazioni preliminari in ordine all'istituto della messa alla prova minorile, nel cui ambito tali epiloghi si innestano.

L'introduzione della sospensione del processo e messa alla prova nel nostro ordinamento (art. 28 d.P.R. 22.9.1988 n. 448) ha rappresentato un elemento di novità, in quanto fino ad allora era vigente un'ipotesi di *probation* penitenziario (art. 47 l. 26.7.1975 n. 354). L'obiettivo dell'istituto, nato intorno alla metà dell'Ottocento nei paesi di *common law* e progressivamente affermatosi nelle legislazioni sovranazionali, è quello di «consentire la formulazione di un serio giudizio prognostico sul reinserimento sociale del minore a seguito dell'avvenuta interiorizzazione dei modelli di comportamento socialmente apprezzabili»¹.

Il fondamento costituzionale rinvenibile negli artt. 27 co. 3 Cost (funzione rieducativa della pena) e 31 co. 2 Cost. (protezione dell'infanzia e della gioventù), nonché negli artt. 2, 3 co. 2 e 4 co. 2 Cost, lo configura come una misura idonea a realizzare gli obiettivi tipici della giustizia minorile, senza trascurare, tuttavia, i profili della difesa sociale; al *probation* viene riconosciuta natura giuridica sostanziale – quale misura penale – e processuale insieme – sospensione impropria ed atipica – con profili pattizi.

Quanto ai presupposti applicativi soggettivi e oggettivi, occorre previamente effettuare un controllo sulla imputabilità del minore-imputato e sulla rilevanza del fatto, poiché ai fini della prognosi di reinserimento è necessario valutare se la condotta deviante sia del tutto episodica o sintomatica di un comportamento radicato, ed appurare se il contesto sociale di provenienza sia idoneo/non idoneo al

¹ G. Fiandaca – E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna 2014, 808.

recupero del minore.

Tuttavia, è prevalsa l'interpretazione restrittiva dei limiti di applicabilità, in quanto l'ampia discrezionalità demandata al giudice nell'applicazione del beneficio è direttamente funzionale all'interesse del minore ed al suo recupero.

Sebbene non sia possibile procedere in questa sede ad un'accurata disamina dei molteplici profili relativi alla sospensione del processo e messa alla prova, appare opportuno quantomeno segnalare sia l'ampio dibattito sul previo accertamento della responsabilità penale dell'imputato – anche rispetto alla mancata necessità di una piena confessione – sia la possibilità di accedere al beneficio in presenza di qualsiasi tipologia di reato, seppur gravissimo².

In merito, poi, ai presupposti soggettivi, occorre valutare, innanzitutto, la personalità del minore ai fini del giudizio pronostico positivo sull'esito della prova, contestualmente alla maturità dello stesso, intesa come attitudine alla maturazione in un'ottica responsabilizzante e, secondariamente, il consenso del minore ad aderire e sottoporsi al progetto educativo elaborato dall'U.S.M.M. Inoltre, il minore non deve essere dichiarato socialmente pericoloso, mentre gli eventuali precedenti penali, se da un lato non precludono l'accesso al beneficio, dall'altro possono essere considerati ai fini della valutazione di adeguatezza del minore alla messa alla prova.

La durata della prova è normativamente predeterminata fino ad un massimo di uno o tre anni a seconda della gravità del reato commesso; disposta la sospensione del processo, il minore viene affidato per lo svolgimento della prova ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali provvedono alle «opportune attività di osservazione, trattamento e controllo» (art. 28 co. 2 Dppm) che costituiscono la traduzione normativa dei connotati tipici del *probation* degli ordinamenti anglosassoni (*to advice, to assist, to be friend*)³.

Alla luce del breve *excursus* tratteggiato, può certamente affermarsi che la sospensione del processo e messa alla prova rappresenta un istituto caratterizzante il rito minorile, che dà luogo ad una forma di *probation* processuale, tramite il quale lo Stato rinuncia non solo all'esecuzione, ma anche alla prosecuzione del processo ed alla emissione di una pronuncia di condanna in vista del ravvedimento del minore, pronosticabile attraverso la rimeditazione critica del proprio passato e la disponibilità ad un costruttivo reinserimento nel contesto sociale, mediante l'adesione e l'osservanza delle prescrizioni imposte nel progetto di intervento quali

² Sulla sospensione del processo e messa alla prova cfr. diffusamente L. Pepino, *Sospensione del processo e messa alla prova*, in *DigDPen*, XIII, 1997, 481 ss.; M. Bouchard, *Processo penale minorile*, in *DigDPen*, 1997, 152 ss.; L. Carceni, *Processo penale minorile*, in *ED, Aggiornamento IV* 2000, 1037 ss.; S. Di Nuovo - G. Grasso, *Diritto e procedura penale minorile*, Milano 1999, 313 ss.; F. Palomba, *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Milano 2002, 395 ss.; C. Losana, *sub art. 28*, in *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo penale minorile*, a cura di M. Chiavario, I, Torino 1994, 287 ss.; C. Cesari *sub art. 28*, in *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, a cura di G. Giostra, Milano 2009, 342 ss. Sulla possibilità di accedere al beneficio in presenza di qualsiasi tipologia di reato, anche grave, in senso difforme v., tra gli altri, E. Lanza, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenne*, Milano 2003, 56 s., secondo cui quanto più grave è il reato, tanto più improbabile deve ritenersi la possibilità di ravvedimento del reo a causa della frattura incolmabile tra reo e società.

³ V. autori citati alla nota 2.

sintomi dell'evoluzione della personalità⁴.

Stante la particolare rilevanza assoluta da tale progetto nell'ambito di operatività della messa alla prova, il legislatore del 1989, mediante la normativa di attuazione (art. 27 d. lgs. 28.7.1989 n. 272), ne ha regolamentato la funzione ed i contenuti prevedendo che l'ordinanza sospensiva venga emessa «sulla base» del «progetto di intervento» la cui formalizzazione è compito specifico dei servizi sociali: pertanto il progetto rappresenta la condizione imprescindibile della concessione del *probation*, restando il giudice libero solo di suggerire integrazioni o modifiche alla bozza predisposta dall'U.S.M.M., onde consentire il più ampio accesso al meccanismo di sospensione, fatto salvo il potere del giudicante di imporre prescrizioni ripartivo-conciliative.

Il progetto educativo concordato con i servizi, cui il minore presta il proprio consenso in tutti i suoi elementi (c.d. “patto tra minore e giudice”) costituisce dunque, allo stesso tempo, il contenuto della decisione del giudice ed il programma di vita da seguire, dovendo perciò essere specificato nell'ordinanza che lo recepisce ovvero indicato per *relationem* rispetto all'allegato programma⁵.

2. Il primo epilogo negativo della messa alla prova configurato dal legislatore del 1988 è quello che si realizza in maniera anticipata con la revoca del *probation* prevista dal co. 5 dell'art. 28 Dppm; pertanto il legislatore, disponendo che «la sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni

⁴ Sotto questo profilo, la Corte di cassazione con la recente sentenza 7.4.2015 n. 33004, in *CEDCass*, m. 264194, riafferma quanto già ribadito in altri precedenti: «il giudizio di ammissibilità deve rispondere, pur se con il necessario adattamento ai principi ispiratori del processo minorile, alla necessità che il prevenuto dia inizio ad una rimeditazione critica sul passato e rappresenti la disponibilità ad un costruttivo reinserimento nel contesto sociale» (così Cass. 23.2.2006 n. 7781, in *CP* 2009, 3415); pertanto, «il giudizio prognostico [...] muovendo dalle precedenti esperienze di vita e dalla capacità criminale espressa nel reato commesso, non può prescindere da una valutazione probabilistica fondata sulla successiva evoluzione della personalità del soggetto e da un minimo di apertura verso le prospettive di risocializzazione» (così Cass. 8.7.1999 n. 10962, in *CP* 2000, 3117). Tali assunti, peraltro, sono condivisi in dottrina: cfr., *ex multis*, F. Palomba, *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, cit., 420 ss.

⁵ Va infine precisato che la descrizione dei contenuti del progetto riportata nella norma attuativa è effettuata in termini generali che consentono di dare concretezza alle previsioni nei modi più vari, a seconda delle esigenze del caso concreto. Punto di partenza saranno le «modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare» e, in termini più ampi, «del suo ambiente di vita» (art. 27 co. 2 lett. a NAttDppm), dal momento che l'ambiente familiare ed i relativi rapporti interpersonali in genere vengono considerati aspetto cruciale sia nell'individuazione che nella rimozione delle cause della devianza. Gli «impegni specifici che il minorenne assume» ai sensi dell'art. 27 co. 2 lett. b NAttDppm, riguarderanno *in primis*, lo studio ed il lavoro, ma anche lo sport, attività sociali, volontariato ed ogni altro comportamento riguardante la collocazione del soggetto nella società; mentre il riferimento alle modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato ed a promuovere la riconciliazione del minore con la persona offesa sono contenute nella previsione normativa di cui all'art. 27 co. 2 lett. d NAttDppm. Sul punto ampiamente cfr. E. Lanza, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenne*, cit., 111 ss.; F. Palomba, *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, cit., 455 ss.; S. Di Nuovo - G. Grasso, *Diritto e procedura penale minorile*, cit., 38 ss.; P. Giannino, *Il processo penale minorile*, Padova 1997, 237 ss.; C. Losana, *sub art.* 28, cit., 287 ss.

imposte», ha preferito inserire la disciplina sui presupposti della revoca – anziché formulare una norma autonoma – nell’ambito di quella generale sulle condizioni di accesso al beneficio.

La tecnica di formulazione del co. 5 dell’art. 28 Dppm, nonché del co. 3 dell’art. 27 NAttDppm, induce l’interprete di volta in volta chiamato alla decodificazione delle «ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte», a superare la genericità del dato normativo, ricorrendo alla dottrina stratificata nel tempo per dare concretezza al contenuto delle stesse.

Al riguardo si è sostenuto che solo in presenza di un atteggiamento inequivoco e costante, attraverso il quale il minore manifesti ostilità ed avversione verso gli impegni di cambiamento cui aveva inizialmente aderito – tanto da far ritenere che abbia maturato un atteggiamento di sostanziale rifiuto – si può addivenire alla pronuncia di revoca della sospensione⁶; altra dottrina ha precisato come la ripetizione delle violazioni faccia riferimento ad un considerevole e significativo lasso di tempo, e che la gravità vada valutata in ordine agli impegni da ritenere importanti tra tutti quelli imposti dall’ordinanza sospensiva⁷; in questa prospettiva si pone chi afferma non essere sufficienti episodi sporadici di devianza, anche in considerazione del fatto che difficoltà di adeguamento al programma possono essere fisiologiche e comportano, semmai, interventi di sostegno *in itinere* a norma dell’art. 27 co. 4 NAttDppm⁸.

Nel precisare i contenuti delle trasgressioni alle prescrizioni imposte, la dottrina ha pure affrontato una questione particolarmente delicata: ovvero se la commissione di un nuovo reato durante l’esperimento della prova oppure immediatamente dopo la conclusione di essa – ma prima della celebrazione dell’udienza *ex art.* 27 NAttDppm deputata alla sua valutazione – possa ritenersi di per sé idonea o non idonea alla pronuncia di revoca.

In relazione a tale aspetto si è affermato che non è sufficiente il fatto in sé della commissione di un nuovo reato, quale componente di ricadute e regressi inevitabili, che andrebbe pertanto tollerato⁹.

In senso opposto, si è sostenuto che nell’art. 28 co. 5 citato il legislatore *minus dixit quam voluit*, poiché rispetto alle reiterate inosservanze delle prescrizioni, la commissione di un altro reato o di più reati rappresenta logicamente un motivo più grave di revoca della sospensione: anzi, il divieto di commissione di ulteriori illeciti penali costituisce una prescrizione implicita di qualsiasi progetto¹⁰.

Appare poi intermedia la posizione di chi ritiene che un’ulteriore violazione della legge penale importi in linea di massima la revoca, dovendosi fare eccezione per taluni casi, del tutto peculiari. Sotto questo profilo si è osservato che: «così come la commissione di un reato può costituire giusto motivo di revoca della misura, malgrado nel co. 5 dell’art. 28 Dppm si faccia riferimento a gravi e ripetute

⁶ Cfr. A.C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, Milano 2008, 568 ss.

⁷ In senso conforme cfr. R. Ricciotti, *La giustizia penale minorile*, Padova 2007, 76 ss.

⁸ V., S. Di Nuovo – G. Grasso, *Diritto e procedura penale minorile*, cit., 387 ss.

⁹ Cfr. A.C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, cit., 568 ss.

¹⁰ V., P. Martucci, *Il difficile equilibrio tra e per servizi*, in *MinG* 1994, 100.

trasgressioni delle prescrizioni imposte senza alcuna esplicita indicazione del divieto di recidiva, allo stesso modo la reiterazione di condotte criminali può incidere sulla valutazione complessiva della prova»¹¹.

In particolare si è distinto, anche al fine della revoca, tra condotte illecite che non denotano un'insanabile deviazione dal percorso di maturazione intrapreso con la messa alla prova (ad es. incauto acquisto), sanzionabili con un richiamo da parte del giudice, e condotte uguali a quelle a motivo delle quali la prova è stata disposta ovvero lesive di beni la cui rilevanza è di diffusa percezione (ad es. furto e/o lesioni personali): con riferimento a questi ultimi casi, si è invero sottolineato che i fatti sono sintomatici di una deviazione significativa dal percorso di recupero e maturazione intrapreso¹².

Rilevante, infine, è «il momento in cui l'episodio criminale si verifica», poiché nel caso «di reati commessi all'inizio del *probation* si potrà essere tolleranti e reputare la condotta illecita come espressione delle difficoltà di adattamento del giovane al nuovo regime di vita: l'esigenza di sostegno massimo da parte delle istituzioni, allora, sarebbe in questi casi particolarmente evidente»¹³.

Per concludere sul tema della revoca non può tralasciarsi che, mentre il co. 5 dell'art. 28 Dppm, integrato dal co. 3 dell'art. 27 NAttDppm, disciplina tale delicato provvedimento sotto il profilo sostanziale, i co. 4 e 5 dell'art. 27 succitato ne delineano il procedimento applicativo in chiave incidentale.

Invero, attraverso le relazioni con le quali periodicamente i servizi della giustizia minorile, deputati alla elaborazione del progetto di intervento, informano il giudice che ha disposto il beneficio circa l'attività svolta e l'evoluzione del caso, può essere dagli stessi proposta, ai sensi dell'art. 27 co. 3 NAttDppm, la revoca del provvedimento di sospensione in caso di ripetute e gravi trasgressioni. A tal fine, trasmessa «la relazione sul comportamento del minore e sull'evoluzione della sua personalità al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo, nonché al pubblico ministero» (art. 27 co. 5 NAttDppm), il giudice fissa una nuova udienza – anche su iniziativa del P.M. – nel contraddittorio tra le parti, a conclusione della quale il presidente, ove ne constati i presupposti, revoca l'ordinanza di sospensione¹⁴.

¹¹ E. Lanza, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni*, cit., 155-156.

¹² In tal senso, cfr. E. Lanza, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni*, cit., 156.

¹³ E. Lanza, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni*, cit., 156. Con particolare riferimento alla prova dei fatti contestati, in dottrina si afferma che «la formazione del convincimento del giudice su tali episodi non richiede la formazione del giudicato nei processi che li concernono, potendosi formare autonomo convincimento, al fine incidentale della valutazione della prova, liberamente ed *aliunde*» (S. Di Nuovo - G. Grasso, *Diritto e procedura penale minorile*, cit., 360).

¹⁴ Si discute in dottrina, stante la lacunosità del dettato normativo sul procedimento di revoca (art. 27 co. 4 e 5 NAttDppm), circa il riconoscimento del potere d'ufficio del giudice di fissare l'udienza di revoca: taluno ritiene che tale potere discenda direttamente dalla speculare ammissibilità *ex officio* della prova (cfr. G. Di Paola, *Riflessioni in tema di «probation minorile»*, in *CP* 1992, 2873); altri, viceversa, sostengono che sia il P.M. a dover prendere l'iniziativa in ordine alla richiesta di fissazione dell'udienza di revoca che verrà poi fissata dal presidente del collegio (cfr. P. Giannino, *Il processo*

Tra le questioni insorte in merito al procedimento di revoca, nelle quali sono intervenuti i giudici di legittimità, merita in questa sede di essere segnalato l'orientamento della Corte di cassazione sull'osservanza del contraddittorio: la suprema Corte ha, invero, ribadito la necessità del rispetto del principio del contraddittorio anche in caso di revoca della sospensione del processo determinata dalla trasgressione delle prescrizioni imposte.

Nello specifico, l'evoluzione giurisprudenziale finalizzata ad assicurare l'osservanza del principio del contraddittorio, anche in caso di revoca, a partire dalla sentenza ove si afferma che «nel momento in cui il giudice ritenga di dover revocare [...] la sospensione del processo conseguente all'affidamento dell'imputato minorenne ai servizi sociali, deve osservare la regola del contraddittorio provvedendo preventivamente alla audizione delle parti»¹⁵, si è consolidata fino agli ultimi arresti giurisprudenziali, statuendosi, in caso di violazione, la sanzione della nullità di ordine generale¹⁶.

3. L'altro esito negativo è certamente quello prefigurato dal legislatore nell'inciso conclusivo dell'art. 29 Dppm, secondo cui «[il giudice] altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33»: trattasi di formulazione inserita nella disciplina sullo sbocco processuale del *probation*, che si ricollega direttamente al precedente art. 28, in quanto ne costituisce il naturale completamento.

Conclusa, dunque, la prova, la valutazione della personalità del minore è oggetto di una decisione da assumere in un'apposita udienza (cui si riferisce l'art. 29 citato), fissata dal giudice alla scadenza del termine ordinario della prova¹⁷. Attraverso tale valutazione si verifica l'evoluzione della personalità del minore al fine di accertare se sia stato in grado di modificare in positivo la propria condotta, così da poter ritenere che il reato commesso rappresenti soltanto l'espressione di un temporaneo momento di disagio, e non, invece, sintomo di una radicata scelta delittuosa.

Con riferimento ai criteri cui il giudice dovrà attenersi nel compiere tale valutazione, in mancanza di puntuali indicazioni normative, si ritiene che questi

penale minorile, cit., 244.). In quest'ultimo senso F. Palomba, *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, cit., 481, il quale al riguardo sottolinea che «in questo procedimento incidentale potrebbe esservi il rischio che sia attribuito al giudice un potere di ufficialità che può apparire contrastante con la sua terzietà [...]. Un importante correttivo è perciò rappresentato dall'attribuzione del dovere di comunicare la relazione anche al pm, lasciando a questo l'eventuale iniziativa in ordine alla richiesta di fissazione dell'udienza per la revoca (art. 27 c. 5 dapm)».

¹⁵ V. Cass. 6.5.1991 n. 2110, in *CP* 1991, 981.

¹⁶ V. Cass. 12.12.2012 n. 7066, in *www.iusexplorer.it*.

¹⁷ Così come il presidente del collegio, ai sensi dell'art. 27 co. 4 e 5 NAttDppm, fissa una nuova udienza in caso di revoca del provvedimento di sospensione. In merito alle vicende della prova, si precisa che alla luce dell'art. 27 co. 3 sopracitato, il giudice, sulla base delle relazioni informative periodicamente elaborate dall'U.S.S.M., viene edotto circa l'attività svolta e l'evoluzione del caso, e può, anche su proposta dei servizi, modificare il progetto *in itinere* ovvero disporre l'abbreviazione del periodo di prova; in tal caso, trascorso un certo termine con risultati particolarmente soddisfacenti, fisserà una nuova udienza a conclusione della quale si potrà ritenere conclusa la prova con conseguente pronuncia di estinzione del reato: in tal senso F. Palomba, *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, cit., 480 ss.

debba avere riguardo alle finalità di prevenzione speciale della misura; pertanto si è sostenuto che, ai fini di una valutazione positiva della prova, non sarà sufficiente la verifica dell'osservanza delle prescrizioni impartite e degli impegni assunti, né tanto meno la mera assenza di denunce penali; piuttosto, si dovrà considerare la probabile futura condotta dell'imputato, in relazione alla natura dell'illecito commesso e alle esigenze di difesa sociale¹⁸.

Al riguardo rileva, in particolare, il comportamento del minore durante lo svolgimento della prova, che il giudice dovrà verificare attraverso le relazioni periodiche dei servizi ovvero direttamente, qualora ritenga opportuno sentire «senza formalità di procedura, gli operatori ed il minorenne» (art. 27 co. 4 NAttDppm); parimenti significative sono le risultanze relative al suo inserimento scolastico o lavorativo, nell'ipotesi di reato collegato ad una situazione di ozio; così come la sottoposizione a trattamenti psico-terapeutici, nel caso di reato dipendente da una particolare situazione psichica¹⁹.

Occorre poi chiedersi se la decisione sull'esito della prova possa prescindere dalla valutazione di eventuali trasgressioni, sia pur lievi ed isolate, alle prescrizioni imposte: invero la questione si pone poiché – come sopra evidenziato – il legislatore ha previsto espressamente solo l'ipotesi in cui si verifichino ripetute e gravi trasgressioni, con successiva revoca della sospensione.

Coerentemente con le considerazioni illustrate circa le modalità di valutazione della prova, ne consegue che la presenza di lievi e isolate trasgressioni non dovrebbe escludere un giudizio positivo e, quindi, l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per esito positivo della prova²⁰.

In realtà, è prevedibile la presenza di difficoltà di tenuta e di adeguamento al progetto da parte del minore; l'importante è che risulti nel complesso la tendenziale volontà di osservarlo, «in presenza della quale attribuire importanza a violazioni isolate e lievi significherebbe ancorare negativamente il ragazzo ad un'immagine di debolezza ed incapacità»²¹. In questo senso ci si è espressi in dottrina sul presupposto di una coincidenza tra continuazione della prova e positività della medesima²².

¹⁸ Cfr. A. Ghiara, *La messa alla prova nel processo penale minorile*, in GP 1991, c. 82 ss.

¹⁹ Sul punto cfr. A. Ghiara, *op. cit.*, c. 82.

²⁰ Sull'argomento si veda G. Di Paola, *Riflessioni in tema di «probation minorile»*, cit., 2873 ss.

²¹ F. Palomba, *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, cit., 483.

²² Cfr. F. Palomba, *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, cit., 483, secondo cui «fino a quando non ci sono gli elementi per porre termine al percorso e questo sia fatto continuare, la prova non stia dando un risultato negativo, sicché, concluso il periodo senza gravi e ripetute trasgressioni, l'esito debba essere positivo. La prova, cioè, sarebbe costituita da tanti segmenti su ciascuno dei quali si forma una valutazione di proseguibilità (e quindi di positività), o implicitamente, attraverso la mancanza di una prospettiva di revocabilità, o esplicitamente attraverso il giudizio di proseguibilità per insussistenza dei presupposti per la revoca emesso all'udienza fissata per questa valutazione. Ciò farebbe pensare ad una prova "in progress" che continuamente legittima la propria positività attraverso l'insussistenza dei requisiti della revocabilità, e così fino al termine della durata (*principio di positività progressiva della prova*). In questo percorso sarebbero tollerabili trasgressioni, purché non ripetute e gravi. Perciò al ragazzo sarebbe richiesta una *prestazione non di risultato, ma di impegno* nell'adeguamento al progetto. La "evoluzione della sua personalità" andrebbe, dunque, verificata alla luce del comportamento del minorenne in quanto capacità di accettare il principio

Pertanto, alla luce di quanto esposto, qualora il giudizio circa l'esito della prova sia positivo, il giudice dichiarerà, ai sensi dell'art. 29 Dppm, l'estinzione del reato pronunciando, rispettivamente, sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 Cpp o ai sensi dell'art. 531 Cpp, secondo che la stessa sia stata pronunciata all'udienza preliminare o in dibattimento; in entrambi i casi la sentenza non è poi iscrivibile nel casellario giudiziale (artt. 686 Cpp e 14 Dppm) a conferma della natura destigmatizzante della misura.

Viceversa, l'esito della prova non potrà essere giudicato positivamente ogni qual volta permanga la certezza, o il fondato sospetto, che il minore – o per aver trasgredito agli impegni assunti, o per aver manifestato un comportamento complessivo ancora conforme ai modelli negativi del passato – non abbia avviato un processo di effettivo cambiamento e sia «rimasto nella condizione oggettiva e soggettiva di lacerazione con le sue parti buone, con la società, con le vittime»²³. In caso di esito negativo, dunque, il giudice dovrà provvedere a norma degli artt. 32 e 33 Dppm, ovvero secondo le disposizioni riguardanti, rispettivamente, l'udienza preliminare e quella dibattimentale.

Come osservato in dottrina, nell'ipotesi di esito negativo della prova, difficilmente si addiverrà ad un proscioglimento nel merito in quanto il *probation* presuppone l'accertamento della responsabilità, anche se non è richiesta la piena confessione dell'imputato²⁴; così come è poco plausibile il proscioglimento ai sensi dell'art. 98 Cp, perché la concessione del beneficio implica l'accertamento della capacità di intendere e di volere del minore anche ai fini dell'assunzione degli impegni inerenti la prova²⁵; parimenti improbabile appare il proscioglimento ai sensi dell'art. 27 Dppm, presupponendo l'istituto della messa alla prova un fatto rilevante.

Pertanto, i possibili sbocchi processuali a seguito di esito negativo della prova potranno essere: il decreto che dispone il giudizio, il perdono giudiziale e la condanna a sanzione sostitutiva per ciò che riguarda gli esiti dell'udienza preliminare; il perdono giudiziale o la condanna per ciò che concerne le pronunce dibattimentali²⁶.

Gli epiloghi processuali ora descritti, in particolare le sentenze di proscioglimento, potrebbero sembrare in contraddizione col convincimento del

della modificabilità della personalità, della tensione verso il cambiamento».

²³ C. Losana, *sub art.* 29, cit., 318 ss.

²⁴ V., *ex multis*, S. Di Nuovo – G. Grasso, *Diritto e procedura penale minorile*, cit., 360 ss.; P. Giannino, *Il processo penale minorile*, cit., 248 ss.

²⁵ Cfr. C. Losana, *sub art.* 29, cit., 318 ss.

²⁶ V., C. Losana, *sub art.* 29, cit., 318 ss. In senso difforme si è espressa, G. Di Paola, *Riflessioni in tema di «probation minorile»*, cit., 2874, secondo cui in sede di udienza preliminare, all'esito negativo della prova, il giudice potrà, innanzitutto, pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 425 Cpp, o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, oltre che pronunciare sentenza di condanna «seppur limitatamente alle sanzioni pecuniarie o alle sanzioni sostitutive di pene detentive» o emettere il decreto che dispone il giudizio; «mentre in dibattimento il tribunale per i minorenni potrà pronunciare sentenza di proscioglimento a norma degli artt. 529-531 c.p.p., ovvero emettere sentenza di condanna, anche a pena detentiva».

giudice circa la responsabilità del minore-imputato quale presupposto della concessione del beneficio; in realtà tale contraddizione è solo apparente, poiché il proscioglimento può avvenire, oltre che per motivi di merito, anche per ragioni attinenti al rito.

Invero, con riferimento a quest'ultima evenienza, diversi sono i fattori da cui può scaturire: si consideri l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione o amnistia, la mancanza di una condizione di procedibilità o la remissione di querela, ritualmente accettata; l'osservanza della regola del *ne bis in idem*, che preclude la celebrazione di un nuovo processo nei confronti di chi è stato già giudicato con sentenza irrevocabile per il medesimo fatto. Tali circostanze possono condurre alla declaratoria di non doversi procedere, tanto in sede di udienza preliminare che in dibattimento²⁷.

Con riferimento al proscioglimento per motivi di merito, si precisa, infine, che l'art. 29 ultima parte Dppm dispone, in caso di esito negativo della prova, la continuazione dell'udienza preliminare o dibattimentale dal punto in cui si era interrotta, con conseguente ripresa dell'istruzione probatoria. L'ampliamento delle risultanze conoscitive del giudice potrà comunque condurre – sebbene appaia poco probabile tenuto conto dei presupposti per la concessione della sospensione del processo e messa alla prova – alla pronuncia di una sentenza di assoluzione ex art. 530 Cpp.

4. Alla luce delle considerazioni suesposte risulta particolarmente significativa la recente pronuncia della Corte di cassazione in materia di sospensione e messa alla prova minorile, intervenuta in maniera apprezzabile su alcuni profili critici dell'istituto in esame; nello specifico, certamente merita di essere condiviso l'approdo esegetico cui perviene la suprema Corte sia nel precisare il contenuto delle gravi e reiterate trasgressioni al progetto di intervento quali presupposti della revoca, sia nell'affermare l'inammissibilità di una nuova richiesta di ammissione al beneficio allorquando lo stesso sia stato revocato ex art. 28 co. 5 Dppm²⁸.

Invero la suprema Corte, da un lato, specifica i presupposti della revoca dell'ordinanza di sospensione, sottolineando che «le ripetute (ossia non episodiche) e gravi (ossia non lievi) trasgressioni alle prescrizioni imposte (dove l'uso della congiunzione “e” indica [...] che a legittimare la revoca non bastano violazioni lievi, anche se reiterate, né è sufficiente un'unica violazione, seppur rilevante) determinano la revoca della sospensione del processo (D.P.R. n. 488 del 1988, art. 28 comma 5)»; e, dall'altro, ritiene che tali presupposti «equivalgono ad esperimento con esito negativo della messa alla prova», così precludendo la «reiterazione del beneficio perché la messa alla prova non è connotabile come esperimento ripetibile tutte le volte che il beneficio venga richiesto, potendo essere disposta solo se vi siano concreti elementi per ritenere che il minore sia incorso nel reato per una caduta episodica»²⁹.

²⁷ Così G. Di Paola, *Riflessioni in tema di «probation minorile»*, cit., 2874.

²⁸ Cfr. Cass. 7.4.2015 n. 33004, cit.

²⁹ Cass. 7.4.2015 n. 33004, cit. Precisa, altresì, l'organo di legittimità che per potersi pronosticare

Da qui la conclusione che, qualora la messa alla prova abbia avuto esito negativo «o perché il minore sia incorso in trasgressioni gravi e ripetute o perché il reinserimento nel tessuto sociale del minore stesso ed il suo recupero non è stato conseguito», il combinato disposto di cui agli artt. 28 co. 5 e 29 Dppm impone «di non insistere nell'esperimento in quanto la sua prosecuzione sarebbe oltremodo diseducativa, ma di tentare il conseguimento dello stesso risultato con il procedimento penale ed eventualmente con l'irrogazione di una pena»³⁰.

Le predette statuizioni vengono formulate dal supremo Collegio a conclusione di una vicenda processuale in cui la Corte d'appello aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato – già condannato in primo grado a seguito di revoca dell'ordinanza di sospensione del processo e messa alla prova a motivo delle reiterate violazioni delle prescrizioni – per una pluralità di reati avvinti dal vincolo della continuazione³¹.

Avverso la sentenza della Corte territoriale l'imputato, per il tramite del proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della decisione, lamentando, con il primo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 28 Dppm, in relazione all'art. 438 Cpp ss., per la mancata concessione del beneficio invocato, nonostante fosse stato richiesto all'udienza di conclusione del processo di primo grado³².

Tale doglianza, tuttavia, veniva ritenuta inammissibile per manifesta infondatezza, poiché la suprema Corte reputava legittima la decisione con la quale il Tribunale di primo grado aveva rigettato la richiesta di riammissione al beneficio proposta all'udienza di conclusione, dopo che l'ordinanza ammissiva era già stata revocata nel corso del processo per le riscontrate reiterate e gravi violazioni alle prescrizioni imposte³³.

l'utilità della sospensione, si richiede da parte del minore-imputato l'impegno alla rimeditazione critica del proprio vissuto, nonché la disponibilità al reinserimento nel contesto socio-ambientale favorevole, sicché attraverso il supporto dei servizi specializzati si possa avviare un processo di cambiamento.

³⁰ Al riguardo la Corte di cassazione richiama il precedente di Cass. 25.2.2010 n. 22587, in *CEDCass*, m. 247351.

³¹ Trattasi dei delitti di cui agli artt. 609-bis co. 1 e 2 n.1; 61 n. 11 e n. 11-ter e 609-septies co. 4 n.1 Cp per i quali era stata rideterminata la pena in sede d'appello in anni tre e mesi due di reclusione, contestati all'imputato minorenne per aver costretto la vittima, minore infrasedicenne all'epoca dei fatti, a subire atti sessuali approfittando della sua condizione di inferiorità psicofisica, con le aggravanti di aver agito in tempo di notte e di aver commesso il fatto con abuso di coabitazione all'interno della casa alloggio per minori.

³² Si precisa che con il secondo motivo di gravame il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 62-bis, 69, 133, 163 e 168 Cp e dell'art. 438 Cpp in relazione all'art. 606 co. 1 lett. d ed e Cpp per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d'appello, per l'illegittimità della revoca della sospensione condizionale della pena operata dal giudice di primo grado e ribadita dalla Corte territoriale nonché per l'erronea quantificazione della pena. Con riferimento ad entrambi i motivi di gravame testé richiamati, posti a fondamento del ricorso in oggetto, la Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità per manifesta infondatezza.

³³ V. Cass. 7.4.2015 n. 33004, cit., ove i giudici di legittimità, a sostegno della declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziano, tra l'altro, che «il ricorrente non ha impugnato la revoca dell'ordinanza di sospensione del processo, devolvendo alla Corte d'appello eventuali doglianze circa la

Dinanzi a tali affermazioni, occorre rilevare come la Cassazione, nell'equiparare la revoca della sospensione e messa alla prova all'esperimento con esito negativo della stessa – sia pure sotto il profilo processuale – confermi quanto già sostenuto in altro precedente; invero, il giudice di legittimità aveva avuto occasione di affermare che, laddove la messa alla prova abbia avuto esito negativo, nonché nell'ipotesi di revoca ex art. 28 co. 5 Dppm, il processo deve proseguire dal punto in cui è stato interrotto, senza potersi invocare la reiterazione del *probation* tutte le volte che viene chiesta³⁴.

Tale recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità risulta, poi, particolarmente significativa sotto un ulteriore aspetto: invero, la Corte di cassazione, nell'escludere la riammissione al beneficio della messa alla prova in presenza del provvedimento di revoca, sembra ammettere – sia pur incidentalmente – la possibilità di impugnare l'ordinanza di cui all'art. 28 co. 5 Dppm. Nell'affermare le ragioni del diniego alla reiterazione del beneficio, i giudici di legittimità sottolineano infatti che «il ricorrente non ha impugnato la revoca dell'ordinanza di sospensione del processo, devolvendo alla corte d'appello eventuali doglianze circa la illegittima interruzione del trattamento», limitandosi sostanzialmente a richiedere nuovamente il beneficio, e lamentando la mancata concessione, in secondo grado, della messa alla prova³⁵.

Trattasi, in definitiva, di una precisazione significativa – rispetto alla quale non si riscontrano precedenti – anch'essa meritevole di apprezzamento, se si considera che il legislatore si è limitato a prevedere, nel co. 3 dell'art. 28 Dppm, la sola ricorribilità per cassazione dell'ordinanza ammissiva del *probation*.

5. L'analisi delle scelte normative, nonché della dottrina e giurisprudenza intervenute sul delicato tema degli epiloghi negativi della messa alla prova nel rito minorile, ha evidenziato l'insufficienza dei dati normativi formulati dal legislatore e, di conseguenza, l'opportunità di un intervento riformatore dello stesso.

In questa sede si vuole in particolare segnalare, in prospettiva *de iure condendo*, l'esigenza di introdurre il condivisibile divieto di riammissione al beneficio

illegittima interruzione del trattamento ma ha sostanzialmente richiesto, nuovamente il beneficio dolendosi inammissibilmente della mancata concessione, in secondo grado, della messa alla prova».

³⁴ Così Cass. 25.2.2010 n. 22587, cit., la quale ha, altresì, affermato che la messa alla prova «non è connotabile come esperimento ripetibile tutte le volte che viene richiesto potendo essere disposta solo se vi sono concreti elementi per ritenere che il minore è incorso nel reato per una caduta episodica e l'elaborazione in corso di un processo di revisione critica della condotta illecita ed un contesto sociale ed ambientale favorevole lascino intravedere l'utilità di una sospensione per una messa alla prova utile».

³⁵ In merito all'applicabilità della sospensione del processo e messa alla prova in sede d'appello è stata riconosciuta all'interessato la facoltà di formulare *ex novo* l'istanza di ammissione alla prova dinanzi al giudice di secondo grado, quanto meno sulla base di elementi sopravvenuti (cfr. Cass. 8.7.1999, in *CP* 2000, 3117); così come viene riconosciuto al giudice d'appello il potere di disporre *ex officio* la messa alla prova, ove, valutata la personalità dell'imputato-minorenne, ne riscontri la sussistenza dei presupposti.

della messa alla prova, affermato di recente nella giurisprudenza di legittimità³⁶: con un chiaro richiamo ai casi di esito negativo configurati nel combinato disposto di cui agli artt. 28 co. 5 e 29 Dppm, il legislatore dovrebbe invero esplicitamente disporre l'inammissibilità di una nuova richiesta di ammissione al beneficio.

Infine, appare opportuno altresì segnalare l'esigenza di introdurre l'esplicita previsione di impugnabilità – analogamente a quanto previsto dal co. 3 dell'art. 28 Dppm con riferimento all'ordinanza ammissiva del *probation*³⁷ – dell'ordinanza di revoca della sospensione del processo e messa alla prova³⁸.

Dinanzi ad un provvedimento così delicato e dalle gravi conseguenze per l'imputato minorenni, la mancata previsione della possibilità di impugnare appare invero una grave lacuna che non può certamente essere colmata dall'eventuale e mutevole orientamento giurisprudenziale.

D'altra parte, non può sfuggire all'interprete, come il legislatore del 2014, introducendo anche nel rito per i maggiorenni l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova³⁹, abbia correttamente disciplinato in una norma autonoma – l'art. 464-octies Cpp – la revoca dell'ordinanza di sospensione della messa alla prova, prevedendo al co. 3 del medesimo articolo la ricorribilità per cassazione per violazione di legge⁴⁰: una ragione in più, dunque, sul piano sistematico, per sollecitare il legislatore ad introdurre espressamente anche nel rito minorile la possibilità di ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza di revoca della sospensione del processo e messa alla prova.

³⁶ Cfr. Cass. 7.4.2015 n. 33004, cit., esaminata nel par. precedente.

³⁷ Invero tale norma dispone che: «Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore».

³⁸ Come sottolineato nel par. precedente, la possibilità di impugnare tale ordinanza sembra ammessa, sia pur incidentalmente, da Cass. 7.4.2015 n. 33004, cit.

³⁹ La l. 28.4.2014 n. 67 avente ad oggetto "Deleghe al Governo in materia di (...) disposizioni del procedimento con messa alla prova (...)", ha introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per gli imputati o indagati maggiorenni, inserendo sia il titolo *V-bis* nel codice di rito vigente (artt. 464-bis – 464-nonies Cpp) sia l'art. 657-bis Cpp. Il capo introduttivo della sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati maggiorenni ha previsto, inoltre, modifiche al codice penale, con l'inserimento delle disposizioni penali sostanziali contenute negli artt. 168-bis, *ter* e *quater* Cp; alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, ai sensi del d. lgs. 28.7.1989 n. 271, mediante l'aggiunta degli artt. 141-bis e *ter* previsti dal Capo *X-bis*, inserito dopo il Capo *X* del testo citato. Per un'ampia disamina della novella cfr. M.L. Galanti – L. Randazzo, *La messa alla prova nel processo penale. Le applicazioni pratiche della legge n. 67/2014*, Milano 2015, 3 ss.

⁴⁰ L'art. 464-octies Cpp testualmente recita: «1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza. – 2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'art. 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. – 3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge. – 4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti».